

(N. 2801-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE**  
**per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni**  
**colpite dalle alluvioni**

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

e col **Ministro delle Finanze**

**NELLA SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1953**

---

**Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1953**

---

Anticipazioni, per l'ammontare di lire 1 miliardo, agli istituti di credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo le tragiche alluvioni del novembre 1951 che hannò rovinato e sommerso tante provincie italiane (ed in modo più grave il Polesine) il Parlamento si affrettò a votare varie leggi, dettando opportune provvidenze a favore delle zone disastrose.

Tra queste assai importante la legge 10 gennaio 1952 n. 3 con la quale si disposero contributi in favore delle aziende agricole e si concessero mutui. Con gli articoli 5 e 6 di detta legge si regolò la concessione di tali mutui, limitandone però la destinazione agli scopi di cui le lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della legge.

Trascriviamo il testo per chiarezza:

a) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, canali di scolo e di provviste di acqua, nonchè ai lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;

b) al ripristino della sistemazione per la coltivabilità dei terreni;

c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazione e acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonchè degli impianti per la conservazione o per la trasformazione dei prodotti dell'azienda.

Rimanevano con ciò esclusi gli scopi di cui alle lettere:

d) acquisto di sementi;

e) ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte.

I colleghi comprendono invece come, per la rimessa in ripristino delle aziende agricole sudette e per la loro conseguente maggiore produttività, tanto l'acquisto di sementi, come la ricostituzione del patrimonio zootecnico (scorte vive), come l'acquisto di macchine od attrezzi (scorte morte) rappresentino condizioni assolute di primaria importanza.

Occorre dunque colmare tale lacuna ed a questo scopo provvede il disegno di legge numero 2801.

Tanto più urgente provvedere sia perchè la stagione delle semine si avvicina, sia perchè le aziende agricole disastrose non provvedono (con la urgenza che le necessità reclamano), alla loro ricostruzione.

Non è qui il caso di fare delle critiche.

Ma è certo che, se pronta e sollecita è stata l'opera della Commissione che doveva provvedere alla liquidazione dei contributi, non altrettanto pronta è la fase esecutiva, cioè il pagamento, per cui (per riferirsi alle cifre più note) nel Polesine, ad esempio a tutto 26 febbraio 1953 sono state presentate domande per lire 10.044.810.067.

Ne sono state istruite n. 8429, accolte n. 8275, respinte n. 154.

I decreti di concessione ammessi furono numero 8193 per un importo di opere di lire 4.003.903.154. L'importo dei contributi concessi è di lire 1.980.580.461, ma le liquidazioni effettuate (cioè i pagamenti fatti) toccano le lire 900.000.000.

V'è un distacco troppo forte tra le concessioni ed i pagamenti ed occorre che il Governo si preoccupi di rimuovere il ristagno e le cause del ritardo, se si vuole che le aziende agricole abbiano il capitale occorrente per risalire all'antico livello di prosperità e ciò, ben s'intende, nell'interesse non solo dei titolari, ma di tutti coloro che collaborano all'azienda agricola, e fra essi, in prima linea, i lavoratori.

Pare che gli agricoltori come è naturale, preferiscano il *contributo* ai *mutui*, tanto che le domande di mutuo (sempre per il Polesine) furono soltanto 181 per un importo di opere di lire 1.423.018.049. I mutui stipulati raggiungono l'importo di lire 881.462.683, tutti per la durata di anni trenta.

È da ritenere che le operazioni di cui il presente disegno di legge, di più breve durata (anni cinque) incontrino di più i desideri degli agricoltori. Sembra perciò alla vostra Commissione che la somma di lire un miliardo (date le cifre sopra indicate) possa senza danno (ed anzi a pieno vantaggio dei bisogni cui si intende provvedere) essere elevata a lire 1.500 milioni.

Vi sono numerosi agricoltori che hanno in corso prestiti agrari di esercizio non ancora soddisfatti. Gli istituti cui le nuove operazioni vengono affidate sono restii a concedere nuovo credito a quanti figurano morosi, perchè è bene aggiungere all'articolo 1 l'inciso che le operazioni possono servire anche per rimborsare vecchi prestiti agrari. Così pure vanno sop-

presse le parole « andate distrutte » per comprendervi anche le scorte vive « svendute » per effetto della alluvione.

Non pare equo che il rischio completo di queste operazioni rimanga a completo carico dello istituto di credito e pare giusto estendere a queste operazioni la norma che già esiste per le aziende industriali.

Va da se che il saggio di queste operazioni deve essere mite e non eccedere il 3 per cento.

Con queste leggere modifiche, che si concretano in altrettanti emendamenti, la vostra Commissione propone la approvazione del disegno di legge.

MERLIN Umberto, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### TESTO DEL MINISTERO

#### Art. 1.

Il Ministro del tesoro, d'intesa col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad accordare agli Istituti di credito agrario, operanti nelle zone colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951, anticipazioni — rimborsabili nel periodi di cinque anni — fino all'ammontare complessivo di lire 1 miliardo, da destinare alla concessione di prestiti *una tantum* a favore delle piccole aziende e dei conduttori non proprietari, indipendentemente dalla ampiezza dell'azienda da essi condotta, danneggiati dalle dette avversità, per l'acquisto di sementi e per la ricostituzione delle scorte vive e morte andate distrutte.

Per la concessione di detti prestiti vanno osservate le norme previste dall'articolo 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

Per la classificazione delle aziende vanno applicati i criteri previsti dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

#### Art. 2.

Gli acquisti finanziati con i prestiti di cui al precedente articolo non potranno fruire del contributo di cui all'articolo 2 — paragrafi *d)* ed *e)* — e articolo 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificati dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581.

## DISEGNO DI LEGGE

### TESTO DELLA COMMISSIONE

#### Art. 1.

Il Ministro del tesoro, d'intesa col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad accordare agli Istituti di credito agrario, operanti nelle zone colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951, anticipazioni — rimborsabili nel periodo di cinque anni — fino all'ammontare complessivo di lire 1.500 milioni, da destinare alla concessione di prestiti *una tantum* a favore delle piccole aziende e dei conduttori non proprietari, indipendentemente dalla ampiezza della azienda da essi condotta, danneggiati dalle dette avversità, per l'acquisto di sementi e per la ricostituzione delle scorte vive e morte nonché per rimborso prestiti agrari di esercizio in essere al momento della alluvione e rimasti insoluti.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

Alle operazioni previste dalla presente legge sono applicabili le norme contemplate dalla vigente legislazione in materia di credito agrario.

I rischi di ciascuna operazione sono a carico degli Istituti di credito.

## Art. 4.

Gli accertamenti tecnici ed amministrativi, in ordine alla concessione dei prestiti, sia nella fase preliminare che in quella esecutiva, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale vi provvederà con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, per quanto applicabili.

## Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e quello per il tesoro sono autorizzati a stipulare con gli Istituti di credito agrario apposite convenzioni per l'applicazione delle provvidenze di cui alla presente legge. Con tali convenzioni saranno stabilite le modalità di concessione e di rimborso dei prestiti, la misura dell'interesse comprensivo dei compensi spettanti agli Istituti, delle spese di istruttoria tecnica e legale e delle spese contrattuali.

## Art. 6.

All'onere di lire 1 miliardo previsto dalla presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo di 5 miliardi di lire di cui all'articolo 6 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 3.

*Identico.*

I rischi di ciascuna operazione sono a carico degli Istituti di credito nei limiti del 20 per cento. Viene esteso anche alle aziende agricole l'articolo 2 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, che concede ed eleva la garanzia complessiva dello Stato, di cui l'articolo 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, per ciascuna operazione di finanziamento, all'80 per cento della perdita accertata nella operazione stessa.

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

All'onere di lire 1.500 milioni previsto dalla presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo di 5 miliardi di lire di cui all'articolo 6 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

*Identico.*